



San Riccardo Pampuri
Società Cooperativa Sociale



www.centrofamiglie.sanriccardopampuri.it



centro famiglie san riccardo pampuri

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento

CONTRIBUTO SCRITTO

La Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 rappresenta - da allora - uno strumento preziosissimo che condensa in un unico documento gli obiettivi che ogni Stato membro dovrebbe perseguire. Il documento, tuttavia, di rado fa riferimento alla famiglia intesa in senso biologico riconoscendo, di contro e con forza il diritto del fanciullo a condurre una vita in un ambiente familiare che viva un clima di felicità, di amore e di comprensione.

Il disegno di legge mira a introdurre disposizioni per la tutela dei minori in affidamento, con la finalità di prevenire e ridurre i casi di prolungata permanenza presso istituti e di affidamento sine die di minori allontanati dalla famiglia d'origine, organizzando, da un lato, un efficace e tempestivo monitoraggio del fenomeno e, dall'altro, garantendo il rispetto delle procedure già previste a tutela del minore.

Tale scrupoloso controllo, secondo il testo in discussione, dovrebbe avvenire attraverso l'istituzione:

- di un registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, al fine di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e di prevenire e ridurre situazioni di collocamento improprio presso istituti, in attuazione del superiore interesse del minore;
- di un Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie, chiamato a svolgere un importante ruolo di controllo e di promozione in materia di comunità di tipo familiare e di famiglie affidatarie.

Ebbene alla luce degli assunti sopra citati, alcune considerazioni sono d'obbligo: la raccolta dei dati, sia pure preziosa, non è in grado di per sé di arginare una problematica che va condensata nel rischio di "istituzionalizzazione del minore presso una comunità educativa"; tale rischio trova la sua concretizzazione in altri, granitici, assunti:

1. I minori vengono inseriti in comunità educative o presso famiglie affidatarie solo quale *extrema ratio* ad opera dell'Autorità giudiziaria ovvero del servizio sociale e ciò sempre previa verifica dell'assenza di qualsiasi altra possibilità di sostenere il minore all'interno del nucleo unitamente allo stesso.
2. I tempi della permanenza di un minore presso un istituto sono rimessi alla medesima Autorità che ne ha disposto il collocamento; tali tempi sono dilatati (alle volte di anni) nelle more che tutti i servizi preposti procedano a sostenere il nucleo (o il singolo genitore) nel recupero della condizione che ha causato il pregiudizio; ciò comporta che il minore attenda (suo malgrado) i tempi dell'adulto in istituto per anni senza la certezza di un risultato e senza che l'istituto o la famiglia affidataria abbia la possibilità di disporre in senso differente.
3. Ancora, andrebbe valutato il dato di quanti procedimenti chiusi con le dimissioni del minore e il rientro presso la famiglia di origine vengano poi riaperti dopo anni con ulteriori conseguenze negative per il minore (che nel frattempo è cresciuto e per il quale quindi diventano impossibili altri progetti di inserimento in famiglia).

Per le ragioni sinteticamente esposte si ritiene opportuno suggerire una riflessione di più ampio respiro (come la stessa legislatura in corso sta facendo con altri ddl) che tenga in considerazione il diritto del minore a vivere in una famiglia, prescindendo dal legame biologico con la stessa, giacché tale assunto è foriero di non pochi danni per il fanciullo.

Si tiene a ribadire con forza che i bambini vengono allontanati dalle famiglie di origine soltanto in presenza di condizioni di pregiudizio estremo e difficilmente recuperabile; contingentare i tempi per una successiva valutazione sulle possibilità di recupero del nucleo o del genitore è l'unica arma a disposizione dello Stato per garantire il diritto del bambino a crescere sereno ed amato.

Un'ultima considerazione è d'obbligo e riguarda un profilo economico: non va taciuto come la spesa per la permanenza dei minori rappresenti un ingente esposizione per ogni Comune; allo stesso tempo la famiglia di origine, anche nel caso di minore collocato, continua a percepire tutti i contributi statali per lo stesso (a solo titolo di esempio, non esaustivo, assegno unico, indennità di frequenza, pensione di invalidità) senza alcun obbligo di far pervenire la somma direttamente al minore: ciò significa che un nucleo con uno o più minori presso una comunità educativa può arrivare a percepire anche diverse migliaia di euro ogni mese (per diversi anni) senza contribuire minimamente al sostentamento del minore). Tale situazione si denuncia perché si ritiene facilmente correggibile con l'introduzione di strumenti volti a dirottare, temporaneamente, questi contributi, in capo agli enti statali affinché possano essere impiegati per il minore.

Per tutte queste ragioni, e volendo condurre una riflessione a tutto campo, l'impatto del presente disegno di legge potrebbe essere limitato e, in alcuni aspetti, con derive negative e controproducenti per gli stessi minori. Si suggerisce quindi di condurre una indagine di più ampio respiro che possa contemplare, accanto alle esigenze cui si cerca di dare risposta con il presente ddl anche altri aspetti da individuarsi:

- In una revisione e riforma dei procedimenti innanzi al Tribunale per i Minorenni che conducono all'adottabilità dei minori, creando un sistema che non preveda tutti i "sovrrabbondanti e ripetitivi" passaggi previsti dalla normativa vigente.
- Nella previsione di procedure *ad hoc* nel caso di fascicoli che si aprano su minori afferenti nuclei famigliari già raggiunti da provvedimenti di decadenza (ad oggi per ogni nuovo nato si apre un nuovo fascicolo, che segue un iter tradizionale e farraginoso, anche in presenza di genitori i cui figli precedenti siano stati – tutti - allontanati per gravi pregiudizi).
- Nella previsione di un raccordo tra i Tribunali, i servizi sociali e gli istituti che corrispondono benefici economici in modo da impedire dispersione di risorse economiche che potrebbero/dovrebbero essere impiegate esclusivamente per i minori.
- Nella riforma della legge in tema di affido e adozione, snellendo le procedure e prevedendo dei meccanismi che, accanto alle valutazioni, offrano strumenti di supporto e sostegno alle coppie che si avviano a tali percorsi anche attraverso l'ausilio dei centri per le famiglie presenti sul territorio.

Tutti i punti sopra sintetizzati potrebbero dar vita ad un testo unico che possa realmente rappresentare una chiave di volta nella tutela dei minori.

Un'ultima considerazione: un sistema fortemente orientato alla valorizzazione della famiglia di origine "a tutti i costi" presta il fianco ad uno Stato che non è in grado di accogliere e tollerare le fragilità e i limiti dell'essere umano.


Per quanto la famiglia di origine sia un valore da preservare e tutelare, l'ostinazione verso il recupero di un senso di genitorialità (che travolta sfiora l'ostinazione) tradisce un sistema che non ammette che una persona possa diventare genitore "biologico" per motivi che poco hanno a che fare con un senso di paternità o maternità; da qui la necessità di "correggere il tiro" costringendo i bambini ad attendere i tempi degli adulti, ostaggio di percorsi che spesso si concludono con un nulla di fatto. A parere di chi scrive andrebbe data assoluta priorità all'interesse del bambino ad avere una famiglia, intesa come forma naturale di amore accoglienza e protezione, da dovunque queste risorse possano giungere.

Foggia, 14 febbraio 2025

Il direttore Carlo Rubino



L'avv. Daniela Gentile



Il sociologo Ennio P. Guadagno

